

**LEGGE DI STABILITA' 2015 IN PILLOLE****STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO (Decorrenza dal 1° gennaio 2015)**

La disposizione che prevede l'erogazione del **bonus Irpef di 80 Euro** entra nel **testo unico delle imposte sui redditi** (comma 1-bis dell'art. 13). In questo modo l'agevolazione, prima prevista solo per il 2014, diventa definitiva.

Il bonus viene erogato nelle seguenti misure:

Se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro	€ 960 (€ 80 euro mensili)
Se il reddito complessivo è superiore a 24.000 € ma non a 26.000 €	$\frac{(26.000 - \text{Reddito compl.})}{2.000} \times 960$

**BUONI PASTO ELETTRONICI (Decorrenza dal 1° luglio 2015)**

**Dal 1° luglio 2015** la quota dei buoni pasto non sottoposta a tassazione passa dagli attuali **5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui tali buoni siano in formato elettronico.**

L'incremento della quota di esenzione riguarda pertanto solo le forme di ticket elettroniche.

**COMPENSAZIONI CARTELLE CON CREDITI MATURATI NEI CONFRONTI DELLA P.A. (Decorrenza dal 1° gennaio 2015)**

La possibilità, prevista per il 2014 dall'art. 12, comma 7-bis del D.L. n. 145/2013 (decreto Destinazione Italia) di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione (a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato) è estesa anche all'anno 2015 con le medesime modalità. Un apposito decreto attuativo sarà emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015.

**CUNEO FISCALE (Decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014)**

**Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014**, per i soggetti che determinano la base imponibile IRAP (ai sensi degli artt. 5-9 del D. Lgs. n. 446/1997) **il costo del lavoro a tempo indeterminato è integralmente deducibile.**

Tale deduzione è estesa anche, previa autorizzazione della Commissione europea, ai produttori agricoli e alle società agricole, per ogni lavoratore agricolo dipendente assunto a tempo determinato purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.

**Di contro viene eliminata, con effetto dal 2014, la riduzione dell'aliquota IRAP introdotta dal D.L. n. 66/2014. Quindi l'aliquota ordinaria rimane fissata al 3,9%.** Sono fatti salvi i minori versamenti di acconto effettuati secondo il metodo previsionale, sulla base della norma ora abrogata.

**Per i soggetti IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e, dunque, senza costo del lavoro, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.** Il credito d'imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.

**TFR IN BUSTA PAGA (Decorrenza dal periodo di paga 01.03.2015 al 30.06.2018)**

Per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo), **che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all'articolo 2120 del codice civile.**

L'opzione può essere esercitata anche per le quote destinate dal lavoratore a forme di previdenza complementare.

L'opzione, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30.06.2018.

La parte integrativa della retribuzione costituita dalla quota di Tfr corrisposta è assoggetta a tassazione ordinaria (non, quindi, a tassazione sostitutiva come accadrebbe in caso di corresponsione del TFR al termine del percorso lavorativo).

Tuttavia:

- non è imponibile ai fini previdenziali;
- non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del bonus "80 euro".

La disposizione non si applica ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi (art. 4, Legge n. 297/1982).

Per i datori di lavoro con meno di 50 addetti che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota del TFR in busta paga ai lavoratori che la richiedono, è possibile accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo istituito presso l'Inps e da garanzia dello Stato di ultima istanza.

Sarà un apposito D.p.c.m. a definire le modalità attuative del Fondo di garanzia e del suo accesso.

**CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI R&S (*Decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12. 2019*)**

Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013, c.d. Decreto Destinazione Italia, ora è riconosciuto:

- per gli anni 2015-2019 (anziché 2014-2016),
- a favore di tutte le imprese (non più solo quelle con un fatturato annuo inferiore a € 500 milioni) che investono in attività di ricerca e sviluppo;
- nella misura del 25% (e non più del 50%) degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 30.000 (anziché € 50.000) in ciascuno dei periodi d'imposta.

Il comma 6 dell'articolo elenca le spese ammissibili all'agevolazione, tra cui ora rientrano anche quelle sostenute per competenze tecniche e private industriali relative ad invenzioni industriali e biotecnologiche (lett. d).

Il credito spetta nella misura più elevata del 50% anziché 25%, per gli investimenti in ricerca e sviluppo indicati alle lett. a) e c) del comma 6 dell'art. 7, cioè:

- assunzione di personale altamente qualificato;
- costi della ricerca "*extra muros*", cioè svolta in collaborazione con Università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le start-up innovative.

Il credito spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro (anziché 2,5 milioni di euro) per ciascun beneficiario.

Il credito d'imposta va indicato in Unico, ma non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.

**REGIME OPZIONALE PATENT BOX (*Decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014*)**

È introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. patent box), per i soggetti titolari di reddito di impresa e per le imprese (società ed enti, compresi i trust) residenti in Paesi esteri (con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo), il cui reddito derivi da utilizzo di beni immateriali (marchi, brevetti e *know how*). Il regime è opzionale, dura 5 esercizi sociali ed è irrevocabile.

L'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (come marchi e brevetti). Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal reddito complessivo è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 40%.

Le disposizioni si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni. Sarà un successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico a definire le modalità attuative del regime del "patent box".

**ECO- BONUS E RISTRUTTURAZIONE (*Decorrenza dal 1° gennaio 2015*)**

**La detrazione per le spese di risparmio energetico è prorogata per tutto il 2015 nella misura del 65%.** Per gli interventi su parti comuni condominiali, il bonus resta nella misura del 65% fino al 31.12.2015 (anziché fino al 30.06.2015).

La detrazione è al 65% anche per le spese di acquisto e posa in opera e degli impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili.

**La detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia è prorogata per tutto il 2015 nella misura del 50%.**

Analogamente, viene prorogato di un altro anno (dal 31.12.2014 al 31.12.2015) il c.d. "bonus arredo", la detrazione fiscale del 50% per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L'agevolazione spetta su un importo non superiore a € 10.000.

Viene ora specificato che la fruizione del bonus arredo prescinde dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione per i lavori di prevenzione antisismica è innalzata al 65% (anziché 50%) fino al 31.12.2015.

**REGIME FISCALE FORFETTARIO (*Decorrenza dal 1° gennaio 2015*)**

Dal 2015 entra in vigore il nuovo regime forfettario di determinazione del reddito per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, al posto dei regimi di favore attualmente vigenti (regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011) che sono pertanto abrogati.

**NB:** I contribuenti che al 31.12.2014 hanno adottato il regime dei minimi possono continuare ad applicarlo (anche se legalmente soppresso) fino al termine del quinquennio ovvero al compimento del 35esimo anno d'età.

**SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI DI SOGGETTI IN MOBILITA'**

Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del DL 20 gennaio 1998, n. 4, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.

**SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (*Decorrenza dal 1° gennaio 2015*)**

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, la norma in esame dispone l'esonero dal versamento dei complessivi contributi a carico dei datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015.

**BONUS BEBE' (*Decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017*)**

E' introdotto un assegno annuo di 960 Euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017.

L'assegno è corrisposto fino al 3° anno d'età o di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.

L'assegno è corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un ISEE non superiore a 25.000 Euro annui. Se l'ISEE non supera i 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato.

L'assegno è erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, su domanda dell'interessato all'INPS.

**EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS (*Decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014*)**

Viene innalzato a 30.000 (da 2.065 €) il limite entro cui calcolare le detrazioni Irpef per le erogazioni liberali alle Onlus. Lo stesso adeguamento a 30.000 euro e' previsto per l'importo massimo deducibile a fini IRES.

**NON IMPONIBILITA' IVA ART.8-BIS CESSIONI BENI EXTRA-UE FINI UMANITARI (*Decorrenza dal 1° gennaio 2015*)**

Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie sono non imponibili ai fini Iva.

**AUMENTO TASSAZIONE FONDI PENSIONE (*Decorrenza dal 1° gennaio 2015*)**

**L'imposta sostitutiva applicabile ai fondi pensione aumenterà dall'11,5%** (così aumentata dall'11 all'11,5% per effetto del D.l. 66/2014, in relazione al periodo 2014) **al 20% a decorrere dal 2015.**

I redditi di capitali e diversi, derivanti dai titoli pubblici e degli enti sovranazionali ed equiparati, nonché dalle obbligazioni emesse dagli Stati White list e dai relativi enti territoriali, concorrono a formare il reddito di gestione nei limiti del rapporto fra le disposizioni vigenti e l'aliquota del 20%.

**È incrementata dall'11% al 17% l'imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione del Fondo TFR**

**RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI EDIFICABILI (*Decorrenza dal 1° gennaio 2015*)**

Sono riaperti i termini per la rivalutazione di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

posseduti alla data dell'1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Chi intenderà procedere con la rivalutazione dovrà, entro il 30.06.2015:

- provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima da parte di un soggetto abilitato;
- al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia le seguenti nuove aliquote:
  - 4% per le partecipazioni non qualificate;
  - 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

**NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO (*Decorrenza dal 1° gennaio 2015*)**

Per i soli tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate, sarà possibile utilizzare il ravvedimento anche qualora la violazione sia già stata constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Il ravvedimento resterà precluso nella sola ipotesi di notifica degli atti di liquidazione e accertamento nonché delle comunicazioni a seguito dei controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.

Sono introdotte nuove riduzioni delle sanzioni, oltre a quelle già vigenti, finalizzate a rendere il ravvedimento tanto più vantaggioso, quanto più sarà vicino al momento in cui sorge l'adempimento tributario:

- 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori ed omissioni viene eseguita entro il 90° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione;
- ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione;
- ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della L. 4/1929).

**ABROGAZIONE ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO (Decorrenza dal 1° gennaio 2016)**

Sono stati abrogati i seguenti istituti deflativi del contenzioso:

- **l'adesione agli inviti a comparire** (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97). Tale istituto continuerà ad applicarsi per gli inviti notificati entro il 31.12.2015;
- **l'adesione ai PVC** (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97). Tale istituto continuerà ad applicarsi ai PVC consegnati entro il 31.12.2015.

**TERMINI DI ACCERTAMENTO (Decorrenza dal 1° gennaio 2015)**

In tutte le ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa e in tutti i casi di regolarizzazione dell'errore/omissione, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi all'attività di liquidazione di imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione, dall'anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni.

**DICHIARAZIONE IVA A FEBBRAIO 2016 (Decorrenza dal 28 febbraio 2016)**

Dal 2016 viene eliminata la possibilità di presentare la dichiarazione Iva nel modello Unico (dichiarazione unificata) e viene fissato a febbraio il termine per presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma. Di conseguenza viene eliminato anche l'obbligo di presentare la comunicazione dati Iva.

**AUMENTO DELLA RITENUTA SUI BONIFICI (Decorrenza dal 1° gennaio 2015)**

**Passa dal 4 all'8%** la misura della **ritenuta** che banche e poste devono operare sui **bonifici del 50-65%** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico

**ASSICURAZIONI VITA (Decorrenza dal 1° gennaio 2015)**

Dal 2015 sono esenti dall'Irpef solo i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del "rischio demografico" (ossia la differenza tra la durata della vita di una persona e la durata media della vita della popolazione).

**BLACK LIST (Decorrenza dal 1° gennaio 2015)**

Ai fini della deducibilità dei costi/spese derivanti da operazioni con controparti residenti in paesi a fiscalità privilegiata, l'individuazione di tali stati (in attesa dell'emanazione della c.d. "white list"), sarà effettuata facendo esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

**TASI ALIQUOTA MASSIMA (Decorrenza dal 1° gennaio 2015)**

Si conferma, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille).

**SALVAGUARDIA AUMENTO ALIQUOTE IVA (Decorrenza dal 1° gennaio 2016)**

E' previsto l'innalzamento:

- dell'aliquota IVA dal 10% al 12% a decorrere dal 2016 e al 13% dall'1.1.2017;
- dell'aliquota IVA dal 22% al 24% a decorrere dal 2016, al 25% dall'1.1.2017 e al 25,5% dall'1.1.2018.

Tali incrementi non saranno disposti qualora vengano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.